



**PROVINCIA
DI PARMA**

 Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna
Ufficio scolastico provinciale di Parma



**Procura della Repubblica presso
il Tribunale per i minorenni
BOLOGNA**



**TRIBUNALE
PER I MINORENNI
BOLOGNA**



**Procura della Repubblica presso il
Tribunale ordinario
PARMA**



**Polizia di Stato
Questura di Parma**



**Arma dei Carabinieri
Comando Provinciale di Parma**

a cura del Tavolo provinciale interistituzionale tutela minori

**Linee guida per le Istituzioni scolastiche
nella fase di prevenzione, rilevazione e segnalazione delle situazioni di
sospetto abuso/maltrattamento, pregiudizio in danno di minori
e disagio giovanile.**

In attuazione del Protocollo interistituzionale per la tutela dei minori, firmato a Parma in data 4 giugno 2008



*Comune di Parma
in rappresentanza
dei Comuni del Distretto
di Parma*



*Comune di Fidenza
in rappresentanza
dei Comuni del Distretto
di Fidenza*



*Comune di Borgotaro
in rappresentanza
dei Comuni del Distretto
Valli Taro e Ceno*



*Comune di Langhirano
in rappresentanza
dei Comuni del Distretto
Sud Est*



PREMESSA

La complessità e la multifattorialità del fenomeno dell'abuso e del maltrattamento infantile rappresentano una caratteristica imprescindibile di tale ambito che, oltre alla necessaria multidisciplinarietà degli strumenti di valutazione, richiede d'interfacciarsi con una pluralità di contesti, come quello giudiziario o dei Servizi socio – sanitari, che usano linguaggi diversi e perseguono obiettivi differenti rispetto alla mission propria dell'Istituzione scolastica.

Tale sforzo, unito ad un costante aggiornamento rispetto agli elementi normativi, psico – sociali e pedagogici, costituisce però lo strumento necessario per affrontare un fenomeno così grave e di difficile accettazione sia sul piano umano, che sociale ed educativo.

A tal proposito, sembra importante sottolineare come, nella provincia di Parma, il numero di minori presi in carico dai Servizi territoriali per situazioni di sospetto abuso e maltrattamento abbia subito una crescita esponenziale, passando da 73 situazioni nell'anno 2004 a 125 nel 2008. Tale aumento può trovare una sua spiegazione, oltre che in un incremento effettivo dei casi, soprattutto in una crescente attenzione da parte delle istituzioni nel cogliere i segnali di sofferenza dei minori stessi, consentendo una maggiore emersione del fenomeno che, comunque, risulta ancora abbastanza nascosto e sottostimato, benché notevolmente presente.

Proseguendo nella riflessione circa l'epidemiologia, si osserva come la percentuale maggiore delle situazioni rilevate investa l'ambito familiare che, nel 2008, registra il 93% dei casi totali contro solo il 7% di violenze riconducibili all'ambito extrafamiliare. Ciò, sicuramente, rappresenta un elemento di forte allarme soprattutto se lo si associa al fatto che i minori nel 60% delle situazioni scelgono l'ambito extrafamiliare (scuola, gruppi sportivi o ricreativi, forze dell'ordine, compagni, ecc...) per raccontare le situazioni di disagio, abuso sessuale o maltrattamento subite.

A fronte di ciò appare evidente come l'emersione di una situazione di malessere e grave pregiudizio, soprattutto se relativa all'ambito familiare del bambino, sia strettamente legata alla presenza di una relazione forte e significativa con l'adulto di riferimento. Questo nasce e si costruisce nel tempo, sulla scorta di un rapporto empatico e di fiducia, strettamente legato alla capacità dell'adulto di ascoltare il bambino cogliendo, al bisogno, gli elementi di sofferenza manifestati anche dai chi non è in grado di chiedere aiuto.

L'insegnante, nella sua qualità di educatore è direttamente chiamato a mettere in campo competenze emotive e cognitive importanti, ricordando che il bambino ha bisogno di raccontare ed essere creduto, instaurando un legame di fiducia con adulti che possano rappresentare un modello sano di crescita.

Dal punto di vista emotivo, pertanto, è necessario che l'insegnante sia in grado di non negare a sé stesso l'eventualità del maltrattamento e/o della violenza in famiglia, senza essere preda di un meccanismo di idealizzazione dei genitori e senza lasciarsi disorientare dalla modalità con la quale i bambini spesso chiedono aiuto (vincolo del segreto, richiesta di silenzio, paura per la sorte dei genitori o dell'adulto, desiderio di restare in famiglia, ecc...).

Occorre poi ricordare come le tematiche in oggetto richiamino le istituzioni Scolastiche al loro essenziale ed irrinunciabile ruolo educativo. Esso si sostanzia nei primari obiettivi di crescita sociale e civile, di educazione alla cittadinanza attiva e democratica e, non da ultimo, di costruzione dell'identità collettiva nazionale. In tale ottica, non meramente ri-educativa, la scuola adempie la primaria funzione sociale di elemento di costruzione delle nuove generazioni. Nello specifico, i riferimenti normativi riguardano in misura sostanziale il Patto educativo di Corresponsabilità e lo Statuto dei diritti e dei doveri dello studente .

Accanto a ciò, non va dimenticato che anche il contesto **normativo di riferimento**, nel quale si posiziona l'azione delle Amministrazioni Locali, della Scuola e dei Servizi preposti alla tutela dei minori, è in continua evoluzione per dare risposte adeguate ad un fenomeno variegato e complesso come quello trattato, senza prescindere dai fondamentali principi sanciti, anzitutto, da **norme di carattere internazionale** quali, ad esempio, *la CONVEZIONE DI NEW YORK SUI DIRITTI DEL FANCIULLO, ratificata in Italia con LEGGE n.176/ 1991; la RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA N.91/11, adottata il 9 settembre 1991; la CONVENZIONE DI STRASBURGO DEL 25 GENNAIO 1996 ratificata e resa esecutiva con LEGGE n. 77/2003; il CONVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA DEL 12 LUGLIO 2007, in fase di ratifica da parte dell'Italia, sulla protezione dei minori contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale.*

Accanto a tali **fonti**, ve ne sono altre a **carattere nazionale** che, in armonia con quanto sancito dalla Costituzione, definiscono il quadro di riferimento rispetto alle misure a tutela dei minori: *LEGGE n. 66/1996; LEGGE n. 269/1998* così come modificata

dalla legge 38/2006; LEGGE n. 154/2001; LEGGE N. 184/1983 come novellata dalla Legge n. 149/2001 ; DECRETO LEGISLATIVO n.196/2003.

In ambito regionale, infine, si ricorda la LEGGE REGIONALE n. 14/ 2008; la DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA n. 1294/1999 → "Linee di indirizzo in materia di abuso sessuale sui minori"; DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA n. 2068/2002 → "Interventi finalizzati alla realizzazione di attività di contrasto alle forme di abuso in danno ai minori"; DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE n. 846/2007 → "Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi"

 **PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI RISPETTO AL QUADRO NORMATIVO → CONSULTARE IL "PROTOCOLLO INTERISTITUZIONALE PER LA TUTELA DEI MINORI IN SITUAZIONE DI SOSPETTO ABUSO E MALTRATTAMENTO", NONCHÉ ALL'ALLEGATO 1 DEL PRESENTE DOCUMENTO.**

Il presente documento è da considerarsi parte integrante del "Protocollo interistituzionale per la tutela dei minori in situazione di grave pregiudizio" siglato a Parma in data 4 giugno 2008, poiché, ponendosi in diretta correlazione con quest'ultimo, rappresenta la traduzione tecnico - operativa degli impegni e delle indicazioni condivise dalle Istituzioni firmatarie per quanto attiene il ruolo della Scuola all'interno della rete dei Servizi a tutela dei minori.

La Scuola è un osservatorio privilegiato sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, in quanto gli insegnanti rappresentano una delle fonti più importanti di rilevamento delle situazioni di disagio e di segnalazione precoce delle condizioni di pregiudizio già in atto. Attraverso il loro rapporto quotidiano con i minori, infatti, svolgono un ruolo fondamentale di prevenzione, offrendo un fondamentale contesto di osservazione e vigilanza circa i segnali di sofferenza e malessere.

Come sancito nel Protocollo interistituzionale per la tutela dei minori, i principali compiti svolti dall'Istituzione Scolastica in tale settore sono riconducibili a interventi di:

a. Prevenzione

La Scuola attraverso la propria funzione educativa tesa a far conseguire il successo formativo (L.275/99) e nell'ottica della prevenzione: 1) favorisce lo sviluppo della personalità dei soggetti in età evolutiva (L. 53/03, D.Lgs. 59/04); 2) promuove nel bambino/ragazzo la consapevolezza dei propri bisogni - desideri e la capacità di verbalizzarli; 3) aiuta il bambino/ragazzo ad acquisire la capacità di riconoscere il bisogno di aiuto, individuando precise figure di riferimento (costruzione di una rete di protezione sociale); 4) favorisce e promuove progetti sull'educazione all'affettività e alla sessualità per gli alunni e interventi di formazione per insegnanti e genitori mirati alla prevenzione.

b. Osservazione

Nelle svolgimento delle proprie funzioni i docenti possono: 1) prestare particolare attenzione ad eventuali presenze sospette di segni fisici; 2) raccogliere confidenze e racconti spontanei attraverso le attività didattiche e gli sportelli di ascolto; 3) osservare e rilevare atteggiamenti/comportamenti inadeguati all'età o come segnali di sofferenze e forte disagio manifestati nell'attività didattiche, nei rapporti con i compagni e con gli adulti.

c. Segnalazione/denuncia

Nelle situazioni di sospetto abuso o maltrattamento la Scuola, che non ha compito d'indagine, procede a segnalare ai Servizi Sociali territoriali e/o a denunciare direttamente all'Autorità Giudiziaria competente i fatti rilevati.

Costituiscono il presente documento, i seguenti capitoli:

- ◆ La rilevazione del sospetto abuso e maltrattamento ed il ruolo della scuola: la denuncia all'autorità giudiziaria pag. 5
- ◆ Le situazioni di disagio: il ruolo della scuola e la segnalazione ai servizi sociali pag. 10
- ◆ Quando i minori commettono reato: il ruolo della scuola pag. 13
- ◆ Allegati pag. 20

TOTALE PAGINE DOCUMENTO: 26

Visto e condiviso in ogni parte:

Provincia di Parma

Questura di Parma

Comando Provinciale dei Carabinieri

Ufficio Scolastico Provinciale

Comuni Capidistretto

Parma

Langhirano

Fidenza

Borgo Val di Taro

Alla definizione del presente protocollo hanno partecipato anche il Tribunale e la Procura per i Minorenni di Bologna e la Procura presso il Tribunale Ordinario di Parma che, pur non potendo vincolare la loro attività giurisdizionale, sottoscrivono il seguente atto, condividendo il percorso fatto e confidando che i risultati di tale apprezzato lavoro, abbiano risvolti positivi nell'intervento di tutela dei minori. Tale è il significato da attribuire alla firma dei medesimi.

Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna

Procura della repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna

Procura presso il Tribunale Ordinario di Parma

Parma, lì 11 dicembre 2009

LA RILEVAZIONE DEL SOSPETTO ABUSO E MALTRATTAMENTO ED IL RUOLO DELLA SCUOLA:

LA DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Cos'è l'abuso e il maltrattamento infantile?

Come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Rapporto 2002 "Violenza e salute"), configurano *abuso o maltrattamento infantile tutte le forme di maltrattamento fisico ed emozionale, abuso sessuale, trattamento negligente o commerciale che si configurano come danno potenziale o attuale della salute del bambino, della sua sopravvivenza, del suo sviluppo o della sua dignità nel contesto di una relazione di responsabilità, fiducia o potere.*

Questa definizione copre un ampio spettro di condotte abusive, concretizzate sia in atti commissivi che omissivi compiuti da genitori o care givers, classificate in quattro tipo di maltrattamento infantile ¹:

- **abuso fisico**, definito come l'insieme di quegli atti che causano un danno fisico;
- **abuso sessuale**, definito da Kempe come *il coinvolgimento di bambini ed adolescenti, soggetti quindi immaturi e dipendenti, in attività sessuali che essi non comprendono ancora completamente, alle quali non sono in grado di acconsentire con totale consapevolezza o che sono tali da violare tabù vigenti nella società circa i ruoli familiari*².
- **abuso emozionale**, in cui il genitore o care givers, non garantisce un appropriato ambiente di supporto emotivo al minore, agendo comportamenti di denigrazione, minaccia, intimidazione, rifiuto, ridicolizzazione e, cioè, tutte le forme di maltrattamento non fisico;
- **neglect**, fa riferimento all'incapacità del genitore, in condizioni di provvedere allo sviluppo del bambino, di farlo in uno o più delle seguenti aree: salute, educazione, istruzione, sviluppo affettivo, nutrizione, protezione. Il neglect è così distinto dalle situazioni di povertà.

Va ricordato, inoltre, che sia l'abuso sessuale sia il maltrattamento fisico vengono classificati rispetto a:

1. **tipo di atto lesivo**. Per l'abuso sessuale: abuso da contatto, mascherato, assistito, pseudo abuso. Per il maltrattamento: la sindrome di Monchhausen, chemical abuse, medical shopping.
2. **offender** persona che agisce la lesione al minore. L'incisività di tale fattore è strettamente legata al coinvolgimento affettivo – relazionale che intercorre tra vittima e offender;
3. **contesto** intrafamiliare, extrafamiliare, istituzionale, di strada, a fini di lucro, da parte di gruppi criminali o settari organizzati.

2. Come emergono le situazioni di sospetto abuso e/o maltrattamento infantile?

Le modalità di emersione di tali fenomeni sono riconducibili sostanzialmente a due tipologie che possono essere presenti sia in maniera autonoma che correlata:


- a. **narrazione**: racconto diretto, **verbale o scritto**, fatto dal minore presunta vittima - o racconto di un adulto, di un amico o compagno a cui il minore si era inizialmente rivolto (de relato).
Rientrano nell'ambito della narrazione, ad esempio, i temi, un racconto, i disegni, i file dei telefonini, ecc.
- b. **rilevazione** di segni o sintomi fisici altamente suggestivi per abuso e maltrattamento. Rientrano in questa situazione i casi più complessi in cui i minori presentano una molteplicità di indicatori (fisici, psichici, comportamentali) compatibili con un'ipotesi di abuso di cui va sospettata la presenza.

¹ Child abuse and neglect. World Report on Violence and health 2002 WHO

² Kempe Ch et al. The battered child syndrome. JAMA 1962 Jul 7181: 17-24

Gli indicatori di abuso e maltrattamento specifici e aspecifici

È evidente che per dare inizio ad un qualsivoglia intervento di aiuto rispetto al minore maltrattato, è preliminarmente indispensabile saper percepire dei segnali (fisici, psicologici o comportamentali) che possano far insorgere nell'adulto attento il sospetto che il minore possa essere vittima di comportamenti dannosi o maltrattanti. Tali elementi, però, **non sono mai specifici ed inequivocabili**.



Da "Abusi sui minori: manuale investigativo" di Marco Strano, p. 127

Qualunque segnale proveniente dal bambino se considerato da solo, isolato dal contesto in cui è emerso e da una valutazione globale del minore, non è sufficiente a determinare con certezza l'ipotesi di maltrattamento o abuso. Ogni indicatore, infatti, va contestualizzato, collegandolo alla storia familiare e personale del minore.

Bisogna ricordare perciò che:

1. **un solo indicatore non è sufficiente:** è essenziale ricercare diversi indicatori, raccogliere quanti più elementi ed informazioni possibili, sforzandosi di pensare tutta la storia del bambino, collegando anche precedenti comportamenti ed episodi, valutando la continuità o l'occasionalità dei segnali che ci preoccupano;
2. gli indicatori sono spie di potenziale allarme e richiedono una diagnosi differenziale multiprofessionale, perciò è **importante non restare soli**, bensì discutere e confrontarsi sul caso con il dirigente scolastico, approfondire la valutazione degli elementi e nel caso in cui appaia evidente la situazione di reato, **segnalare direttamente alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, oppure fare denuncia alle Forze dell'Ordine**;
3. **qualora sia difficile valutare l'ipotesi di reato è possibile un confronto informale con le Forze dell'Ordine**, fermo restando che ciò non solleva l'Istituzione scolastica dall'obbligo di denuncia;
4. **a fronte della compresenza di una molteplicità di segni e sintomi aspecifici**, è opportuno **segnalare per iscritto la situazione al Servizio Sociale**, ricordando che la legge sulla privacy non è vincolante per il passaggio d'informazioni riservate agli operatori socio – sanitari e alle Forze dell'Ordine.
5. **NON SEMPRE E' MALTRATTAMENTO e/o ABUSO:**
 - ◆ Esistono le macchie mongoliche (macchie dalla forma arrotondata simili a lividi)
 - ◆ Esistono le malattie (leucemia, emofilia, ecc.)
 - ◆ Esiste la tendenza tra i bambini a farsi male ripetutamente giocando con i fratellini ed i compagni (accident repeater)
 - ◆ Alcuni atteggiamenti possono rientrare nelle normali fasi di sviluppo sessuale dei bambini, oppure essere indicatori di un disturbo psichiatrico, ma non legati ad un abuso sessuale.

Non va dimenticato che la rilevazione del malessere di un bambino, in particolare quando il disagio è intrafamiliare, rappresenta un'operazione complessa che presuppone sia competenze emotive, che cognitive e tecniche.

Dal punto di vista emotivo è necessario che l'insegnante sia in grado di mantenere una posizione equilibrata, senza sottovalutare o negare la possibilità del maltrattamento e/o abuso, ma anche senza travisare.

È importante sottolineare che la segnalazione ai Servizi Sociali e Sanitari proveniente da altri soggetti istituzionali (Scuola, strutture di accoglienza, associazioni, ecc...) può avere come oggetto, sia situazioni di pregiudizio conclamate, sia situazioni in cui si rileva la presenza di **un'ipotesi di pregiudizio sufficientemente fondata**.

E' di competenza dei Servizi Sociali e della Magistratura Minorile verificare la sussistenza della gravità di situazioni di pregiudizio per il minore al fine di garantirne la tutela, mentre la verifica di riscontri obiettivi dell'esistenza del reato è compito della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario; se il presunto autore del reato o la persona indicata come tale è minorenne la competenza spetta in via esclusiva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

3. Chi deve fare la denuncia all'autorità giudiziaria?

Se per il privato cittadino la segnalazione di un minore a rischio rappresenta esclusivamente un dovere morale eccezion fatta per l'ipotesi di omissione di soccorso (art. 593 c.p.), per i **pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria costituisce un preciso dovere, sancito dalla legge:**

- ◆ L.698/1975,L.616/1977, L.833/1978 → tutti gli operatori socio-sanitari nell'esercizio delle loro funzioni devono vigilare ed assumere iniziative a tutela del minore attivando all'occorrenza l'Autorità Giudiziaria.
- ◆ **L.184/1983, L. 149/2001**→ tutti i pubblici ufficiali e gli operatori incaricati di pubblico servizio sono tenuti a segnalare all'Autorità Giudiziaria le situazioni di abbandono morale o materiale a carico di minori.
- ◆ **L. 216/1991** → per le situazioni di grave rischio **l'Istituzione Scolastica** è tenuta alla segnalazione delle medesime.

Reati procedibili d'ufficio

Sono tali quei reati in cui non vi è bisogno della querela da parte della persona offesa perché l'Autorità Giudiziaria possa procedere, **risultando sufficiente** che al magistrato pervenga la notizia di reato attraverso l'informativa della polizia giudiziaria, **la denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio o pubblico ufficiale**, il referto da parte di esercente la professione sanitaria (art. 365 c.p.p).

Le fattispecie più significative inerenti i reato in danno di minori per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio sono:

- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570/co.2,c.p.)
- Abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.)
- Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (art. 572 c.p.)
- Lesioni personali con prognosi superiore a 20 giorni o, se inferiore, qualora derivi una malattia che metta in pericolo di vita (art. 582 c.p.)
- Abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.)
- Reati sessuali (art. 609 bis e seguenti c.p.)

 PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI RISPETTO AL QUADRO NORMATIVO → ALLEGATO 1 DEL PRESENTE DOCUMENTO

RIASSUMENDO:

Nel caso di abusi o maltrattamenti che realizzano un reato perseguibile d'ufficio, la tutela del minore si attua, in primo luogo, con la denuncia della notizia di reato o della ipotesi sufficientemente fondata.

L'obbligo di denuncia riguarda coloro che rivestono la qualifica di **Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono venuti a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio.** Sono da considerarsi Pubblici Ufficiali (art. 331 c.p. ¹) o Incaricati di Pubblico servizio senz'altro tutti gli operatori sanitari e assistenziali nelle strutture pubbliche, a prescindere dal tipo di rapporto di servizio instaurato, nonché gli **insegnanti delle scuole pubbliche o private convenzionate.**

L'omessa denuncia costituisce reato ai sensi degli artt. 361 o 362 codice penale a seconda che la persona tenuta rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

4. Come fare la denuncia all'autorità giudiziaria?

Il **Dirigente scolastico**, di concerto con il personale scolastico (insegnanti, bidelli, ecc...) che ha raccolto la segnalazione o ha fatto l'osservazione, **deve denunciare la notizia di reato o l'ipotesi sufficientemente fondata**, trasmettendo le informazioni di cui è in possesso direttamente alla Procura della Repubblica competente (anche a mezzo fax) o ad organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Polizia di Stato, Carabinieri), **SENZA PORRE IN ESSERE ALCUN ATTO DI ACCERTAMENTO O DI INDAGINE CHE POTREBBE COMPORTARE UN INQUINAMENTO DELLE PROVE_** poiché l'acquisizione della stessa e la valutazione dell'attendibilità del minore o di altri soggetti sono di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria.

Alla luce dell'organizzazione propria dell'Istituzione scolastica, si ritiene che il **singolo insegnante o dipendente scolastico assolva al proprio obbligo di denuncia segnalando per iscritto senza ritardo al proprio Dirigente la situazione rilevata. Laddove ciò non fosse possibile**, per assenza temporanea del Dirigente o di un vicario designato a sostituirlo, **la denuncia non potrà in nessun caso essere ritardata** .

In caso di reati procedibili d'ufficio commessi in danno di minori da parte di adulti conviventi o legati da rapporti di parentela o affinità , **è bene che il Dirigente scolastico inoltri copia della denuncia** (a mezzo fax) **alla Procura della Repubblica per i minorenni, competente a promuovere iniziative giurisdizionali di tutela in sede civile.**

Laddove dall'omessa o ritardata denuncia dovesse derivare un reato in danno del minore da tutelare, a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio potrebbero anche configurarsi responsabilità penali e in relazione al reato commesso ex art. 40 cpv. c.p. (Cass. Sez. III sentenza n. 4730/2008) .

La denuncia va fatta in **forma scritta, anche nel caso in cui l'autore del reato non sia conosciuto**, attenendosi strettamente ai fatti, riportando i dati in proprio possesso in maniera completa ed esauriente, ma senza svolgere indagini, né effettuare valutazioni sull'attendibilità del fatto. È importante, infatti, fornire all'Autorità giudiziaria tutti gli elementi che configurano la situazione di pregiudizio, ricordando che l'operatore e/o il Dirigente non deve apprezzare la certezza della commissione del reato, ma solo comunicare la notizia o l'esistenza di un sospetto sufficientemente fondato in ordine ai fatti che, qualora accertati, costituirebbero reati.

Informazioni da inserire nella denuncia

1. **Dati anagrafici del segnalante e del minore sospetta vittima**
2. **Dati relativi alla costituzione del nucleo familiare (compresi eventuali conviventi), alla condizione di vita ed igienico-sanitaria, se conosciuti.**
3. **Descrizione circostanziata e più fedele possibile del modo e della data in cui si è venuti a conoscenza del fatto, secondo la regola "chi, cosa, come, dove, quando".** (attenersi il più possibile ai fatti riportando tra virgolette il linguaggio utilizzato dal minore)

N.B: *Va segnalato qualsiasi fatto conosciuto, sia direttamente dalla vittima, sia da terzi attraverso rappresentazioni, documenti, deduzione da elementi diretti (tracce su cose o persone) purchè specifico e non vago o indeterminato (minimo di elementi a sostegno con un minimo di credibilità).*

4. **Descrizione degli interventi effettuati precedentemente dal personale scolastico e/o dai Servizi sociali, se conosciuti**
5. **Altra documentazione pertinente (temi, disegni. NO REGISTRAZIONI)**

NB: *Nel caso di segnalazione penale per sospetto abuso, maltrattamento o grave pregiudizio intrafamiliare, non vale il principio di trasparenza e QUINDI NON BISOGNA ASSOLUTAMENTE CONVOCARE NÉ AVVISARE LA FAMIGLIA DELL'AVVENUTA DENUNCIA in quanto la denuncia penale è coperta da segreto istruttorio*

RIASSUMENDO:

NO 

- ◆ indagini preliminari
- ◆ valutazione dell'attendibilità del minore
- ◆ accertamento sanitario d'iniziativa
- ◆ audizione di persone coinvolte
- ◆ accertamenti su luoghi o cose, valutazioni sull'attendibilità del fatto
- ◆ sulle circostanze del reato
- ◆ sulla responsabilità o punibilità del soggetto

SI 

- **SVILUPPARE CONTATTI TEMPESTIVI**, in un'ottica di collaborazione fra le Istituzioni competenti (*Questura; Comando provinciale dei Carabinieri; Servizi Sociali territoriali*) e per dirimere dubbi su casi non chiari, avere pareri e fornire tempestivamente informazioni importanti ai fini delle indagini e dell'assunzione della prova.
- **DENUNCIA TEMPESTIVA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE**

5. Quali tempi per la denuncia?

Poiché **scopo della denuncia** è far avviare le indagini nel tempo più breve e con gli strumenti più efficaci, attuando così una tutela adeguata del minore, anche la **tempestività della denuncia**, è imposta dalla legge ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di un pubblico servizio (comma II dell'art. 331 c.p.p.). Generalmente la formula "**senza ritardo**", utilizzata dal legislatore, s'intende tradotta in un lasso di tempo che non va oltre i due o tre giorni, stante l'urgenza e la gravità del rischio corso dal minore vittima. A tale proposito, in un'ottica di collaborazione fra tutte le Istituzioni competenti, è determinante sviluppare contatti tempestivi, per dirimere dubbi su casi non chiari, per avere pareri e fornire rapidamente informazioni che possono risultare importanti ai fini delle indagini e dell'assunzione della prova.

6. A chi fare denuncia?

Il Dirigente Scolastico, o chi ne fa le veci, ha l'obbligo di segnalare la situazione ad uno dei seguenti soggetti:

A. Direttamente alla Procura presso il Tribunale Ordinario di Parma e alla Procura Minorile presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Sulla base di quanto stabilito dal "Protocollo interistituzionale per la tutela minori in situazioni di sospetto abuso e maltrattamento", si sottolinea l'opportunità d'inviare la denuncia di reato al Procuratore della Repubblica competente (il quale provvederà, in caso di abuso sessuale, all'adempimento previsto dall'art. 609 decies c.p.) e, contestualmente, segnalare, anche a mezzo fax, ogni notizia utile ai soli fini di tutela urgente del minore (interventi ex art. 403 c.c. da parte dell'Ente locale – ricorso urgente al T.M. ex artt. 333-330 c.c. da parte del P.M.M.) alla Procura della Repubblica per i minorenni

B. Alle Forze dell'Ordine:

- **Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma strada delle Fonderie 43125 Parma e tutti i 36 comandi stazioni della Provincia** → prevalentemente per le situazioni che si verificano nel territorio provinciale;
- **Questura di Parma b.go della Posta 43121 Parma** → prevalentemente per le situazioni che si verificano nella città di Parma

Procura presso il Tribunale per i Minorenni → in materia penale, al Pubblico Ministero minorile spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.

In materia civile, la Procura della Repubblica per i minorenni ha legittimazione processuale per la tutela dei diritti dei minori e degli incapaci anche in via d'urgenza, che attua mediante ricorsi al Tribunale per i minorenni e successivi interventi nel corso dei procedimenti instaurati presso tale giudice.

In tale ambito il pubblico ministero minorile riceve le segnalazioni dei servizi, dell'istituzione scolastica, dell'ente locale, dell'autorità di polizia e provvede a valutare la rilevanza giuridica dei fatti segnalati al fine di richiedere l'adozione di provvedimenti a protezione del minore al Tribunale per i Minorenni.

Tribunale per i Minorenni → è l'organismo giudiziario che deve provvedere alla tutela dei diritti dei minori applicando le leggi che attuano le prescrizioni che la Costituzione detta al riguardo

Per l'esposizione delle singole competenze è sufficiente utilizzare quanto detto nella parte dedicata alla Procura presso questo Tribunale. Il Tribunale è l'organo giudicante che accoglie o respinge le richieste di provvedimenti a tutela dei minori che la Procura ed i cittadini interessati presentano.

Procura presso il Tribunale Ordinario → in materia penale al Pubblico Ministero compete di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi da soggetti maggiorenni e pertanto riceve le informative di reato, le denunce, le querele, i referti ed ogni altra notizia di reato non qualificata.

In materia civile le competenze relative in genere a separazioni personali o a cessazione degli effetti civili del matrimonio sono procedimenti civili o di volontaria giurisdizione in cui i giudici affrontano questioni relative all'affidamento di minori o a situazioni patrimoniali riguardanti minori. Anche in questo caso al giudice potrebbe essere segnalata ogni situazione rilevante nell'ottica della tutela del minore in situazione di sospetto abuso o maltrattamento.

LE SITUAZIONI DI DISAGIO: IL RUOLO DELLA SCUOLA E LA SEGNALAZIONE AI SERVIZI SOCIALI

La segnalazione, come la denuncia, è il primo passo per aiutare un bambino che nella sua famiglia vive una situazione di rischio o grave difficoltà e va intesa come un momento di condivisione e solidarietà nei confronti del minore.

Il rapporto tra Servizi Sociali e Istituzione scolastica in materia di prevenzione ed emersione di situazioni di rischio deve essere improntato alla collaborazione costante, fiducia ed informazione reciproca, ricordando che in questi casi i vincoli previsti dalla normativa sulla privacy non hanno valore in quanto non si tratta di un disvelamento del segreto professionale, ma della necessità di condividere, tra professionisti istituzionalmente coinvolti nel processo di tutela dei minori, le informazioni strettamente pertinenti ed utili ad inquadrare la situazione e consentire un adeguato intervento.

La Scuola, per la quotidianità dei contatti con gli allievi, rappresenta un fondamentale contesto di osservazione e vigilanza, avendo la possibilità di cogliere segnali di sofferenza e disagio che i minori manifestano con i loro comportamenti.

Un adeguato progetto educativo non può prescindere dal coinvolgimento del minore e della sua famiglia e la Scuola svolge un delicato compito di stimolo e raccordo tra i bisogni dei ragazzi e quelli dei genitori al fine di supportare la famiglia e di favorire un intervento congiunto a fronte di segnali di malessere del ragazzo.

Occorre ricordare come la buona regola di informare la famiglia su tutto quello che si sta facendo con e per il minore trovi limiti professionali e giuridici solo quando si sia di fronte a situazioni di maltrattamento e abuso o grave pregiudizio che potrebbe configurare un'ipotesi di reato.

1. Perché segnalare?

Nel rapporto tra Servizi Sociali territoriali e Scuola è indispensabile stabilire buone prassi di circolazione dell'informazione che facilitino l'esercizio dei rispettivi ruoli nel comune impegno di prevenzione del disagio in età evolutiva. L'informazione reciproca, tempestiva, chiara ed esaustiva costituisce la base del rapporto fiduciario.

Poiché le Istituzioni hanno ruoli e compiti differenti, la reciprocità è da intendersi nel senso che sarà cura del Servizio sociale informare, al momento dell'iscrizione, il dirigente scolastico circa i casi in carico che hanno rilevanza socio – educativa.

In particolare, **il Dirigente Scolastico sarà informato** per iscritto circa i casi per i quali l'Autorità Giudiziaria ha conferito al Servizio Sociale competenze inerenti la vigilanza, l'affidamento o la tutela dei minori, con particolare attenzione agli aspetti inerenti la progettualità e le disposizioni relative alla limitazione della potestà genitoriale ed alle eventuali prescrizioni date alla famiglia che possano, in vario modo, avere una ricaduta sull'attività e la permanenza dei bambini a scuola.

Anche in caso d'intervento urgente a tutela del minore, attivato dal Servizio Sociale in ambito extrascolastico, quest'ultimo provvederà a comunicare tempestivamente al Dirigente i cambiamenti relativi alla situazione.

Per quanto riguarda, infine, l'adozione di provvedimenti urgenti di allontanamento del minore dal proprio contesto familiare ex art. 403 c.c., di norma il Servizio Sociale informa preventivamente il Dirigente Scolastico, concordando, là dove possibile, le modalità di realizzazione dell'intervento con gli insegnanti al fine di aiutare il bambino e la classe a vivere nella maniera meno traumatica possibile questo momento. Sempre in relazione a ciò, anche l'intervento delle Forze dell'Ordine, se necessario, dovrà avvenire in modo da minimizzare il rischio di traumatizzazione del bambino, dei compagni di scuola e delle famiglie presenti. Infine, sarà cura del Servizio Sociale, convocare i genitori del minore allontanato, contemporaneamente all'esecuzione del provvedimento o appena il bambino è presso una collocazione sicura, al fine di evitare che questi si presentino a scuola al normale orario di chiusura delle lezioni.

Dal canto suo la Scuola, attraverso incontri appositamente promossi dai Servizi Sociali del territorio, nonché attraverso un contatto diretto, al bisogno, tra il Dirigente ed il Responsabile del Servizio territoriale competente, dà informazioni circa le situazioni nuove e l'andamento dei casi già conosciuti. Il verbale della riunione, redatto in duplice copie e firmato dai partecipanti, resta agli atti sia della Scuola che dei Servizi territoriali.

Se emergono elementi tali da rendere necessario o auspicabile l'intervento diretto del Servizio Sociale perché si è di fronte ad una condizione di sofferenza del minore, la Scuola inviterà la famiglia a rivolgersi ai Servizi Sociali. Qualora la famiglia non segua l'indicazione data, il Dirigente Scolastico provvederà ad una segnalazione scritta da inviare entro una settimana agli operatori sociali. Il Servizio sociale e la scuola sono tenuti a concordare le modalità più opportune per il passaggio delle notizie.

Si ricorda che il coinvolgimento e l'informazione delle famiglie è esclusa solo quando si è di fronte a situazioni di sospetto abuso intrafamiliare o di maltrattamento e, comunque, vi sia un fondato motivo di credere che il coinvolgimento della famiglia sia di pregiudizio per il minore. L'**obiettivo di un approccio di rete e delle conseguenti segnalazioni** delle situazioni di disagio vissute dai bambini/ragazzi e dalle loro famiglie è quello di portare all'attenzione delle Istituzioni preposte alla tutela dei minori i fattori di rischio per consentire un intervento adeguato a garantire una crescita psico – fisica equilibrata.

Spesso l'operatore che vorrebbe fare una segnalazione è trattenuto dal timore di poter incorrere in pressioni, minacce o ritorsioni da parte dei genitori che, all'inizio, possono effettivamente avere reazioni emotive forti quando non riescono ancora a vivere la segnalazione come un'opportunità di aiuto, vivendola esclusivamente come minaccia.

E' importante sapere a questo proposito che il docente e il Dirigente scolastico, in quanto incaricati di Pubblico servizio, sono fortemente tutelati dalla legge: infatti arrecare offesa o minaccia a tali operatori nell'esercizio delle loro funzioni è un reato perseguibile d'ufficio.

Inoltre segnalare situazioni o fatti appresi direttamente o indirettamente che possono ravvisare pregiudizio per il minore non comporta per l'operatore il rischio d'incorrere nel reato di diffamazione.

2. Cosa segnalare al Servizio Sociale?

Si definisce "situazione di pregiudizio" una qualunque situazione in cui il minore viva uno stato di sofferenza, disagio o carenza legato al contesto familiare o a quello extrafamiliare nel quale è inserito e che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e sviluppo.

La Scuola, attraverso il Dirigente Scolastico, segnala il minore che a suo parere, e in base alle informazioni di cui è in possesso, si trova in una situazione di pregiudizio; anche in questo caso, ciò che la Scuola segnala non è una situazione accertata, ma un'ipotesi di pregiudizio che richiede un approccio integrato e multiprofessionale per garantire l'effettiva tutela del minore.

L'ipotesi di pregiudizio viene formulata dall'operatore, ed in seguito segnalata, sulla base di più fattori:

- ◆ Notizie sulla situazione familiare ed extrafamiliare
- ◆ Condizioni psico – fisiche generali del bambino rilevabili con le competenze professionali dell'operatore scolastico
- ◆ Atteggiamento inadeguato dei genitori nei confronti del bambino
- ◆ Mancati adempimenti rispetto all'obbligo scolastico

 **PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI RISPETTO QUESTO ASPETTO → ALLEGATO 2 DEL PRESENTE DOCUMENTO**

- ◆ **Presenza di indicatori aspecifici di disagio nel minore**
- ◆ Esito negativo di tentativi fatti dagli operatori per aiutare il minore e/o la famiglia con gli strumenti in proprio possesso (colloqui con i genitori, consigli dati ai medesimi, tentativo di coinvolgere Servizi specialistici)

3. Come fare la segnalazione ai Servizi Sociali?

La **segnalazione deve essere inoltrata per iscritto e non può essere anonima**; ciò per due motivi: innanzitutto la forma scritta garantisce il rispetto del principio di trasparenza, in quanto in genitori ai quali viene chiesto di collaborare con i Servizi Sociali che deve verificare la situazione dei loro figli, hanno diritto di sapere perché tali istituzioni si occupano di loro. In secondo luogo, poi, la formalizzazione scritta rappresenta lo strumento privilegiato e più adeguato per un corretto rapporto interistituzionale.

Nella segnalazione, inoltre, **devono essere citati e descritti tutti gli elementi che hanno portato l'operatore scolastico a formulare l'ipotesi che il minore si trovi in una situazione di rischio o pregiudizio**. Essa dovrà essere di tono neutro e contenere la precisa, obiettiva e dettagliata descrizione dei fatti o delle situazioni che hanno destato preoccupazione, senza che si traggano conclusioni o vengano espressi giudizi di valore.


Poiché l'operatore che rileva una situazione di disagio fa parte di un'organizzazione gerarchica, l'obbligo della segnalazione compete al superiore e la responsabilità, quindi viene assunta in modo collegiale. Ciò, da un lato, tutela il docente che, quotidianamente, è a contatto del minore e della sua famiglia, ma al contempo rappresenta anche una garanzia per questi ultimi, in quanto una valutazione collegiale sull'opportunità di segnalare o meno comporta una maggiore obiettività e una più

approfondita riflessione. A tal proposito si rammenta che **ogni operatore è tenuto al segreto d'ufficio o segreto professionale** e che, pertanto, ogni informazione relativa a situazioni apprese in ambito lavorativo o professionale può essere trattata esclusivamente nei luoghi deputati ad ogni singola organizzazioni o all'interno della rete dei Servizi coinvolti nella situazione stessa.

IN CASO DI DUBBIO

Gli operatori del Servizio Sociale sono a disposizione della Scuola per **consultazioni informali** rispetto alla necessità di procedere a segnalazioni, fermo restando che ciò non sostituisce la segnalazione stessa e non libera i Pubblici Ufficiali o gl'Incaricati di Pubblico servizio dai propri obblighi di legge.

Gli operatori scolastici che sono in dubbio sull'opportunità o meno di segnalare, oppure che necessitano di indicazioni o chiarimenti sul come gestire una situazione grave ed urgente che vede coinvolto il minore, inoltre, possono far riferimento **sempre in via informale, alle Forze dell'Ordine.**

Spesso per l'operatore scolastico, infatti, può essere difficile stabilire il confine tra pregiudizio e ipotesi di reato, in quanto vi sono delle situazioni chiare che devono essere subito segnalate all'Autorità giudiziaria (es: bambino visto ripetute volte con segni fisici specifici, oppure che confida agli operatori, seppure in modo frammentario, di subire in famiglia maltrattamenti o abusi) →  V. PARAGRAFO 2.

Altre volte, però, le situazioni che si presentano sono più sfumate e di non semplice interpretazione e gli operatori coinvolti fanno fatica a capire se si tratta di un pregiudizio legato ad una situazione familiare o extrafamiliare problematica o se ricorrono anche gli estremi di reato (spesso, del resto, le due situazioni facilmente sfumano l'una nell'altra).

In tali casi risulta indispensabile, perciò, un approccio interdisciplinare nel quale tutte le Istituzioni competenti adempiono al loro specifico ruolo, dando vita anche a strumenti di prevenzione che consentano l'emersione di comportamenti criminosi o lesivi a danno dei minori attraverso lo sviluppo di adeguate politiche finalizzate al sostegno del processo evolutivo del minore ed al superamento di condizioni di disagio individuale e familiare, nonché alla neutralizzazione dei fattori di rischio, di vulnerabilità psico-sociale, prima ancora che questi si trasformino in danno.

4. A chi segnalare?

La segnalazione va inoltrata al Responsabile del Servizio Sociale che provvederà ad un accertamento e ad affidare la situazione ad un operatore del territorio che si metterà in contatto con la Scuola. Nel caso in cui i sospetti venissero confermati e non fosse possibile aiutare il minore con la collaborazione della famiglia, saranno i Servizi territoriali ad inoltrare la segnalazione alla Procura Minorile per i provvedimenti di competenza.

Indirizzi Servizi Sociali della provincia di Parma

DISTRETTO DI PARMA

- ◆ **Comune di PARMA** → **Responsabile del Servizio Minori, Adulti, Inclusione** c/o DUC largo Torello de Strada 11/a 43121 Parma; Fax: 0521.218926
- ◆ **Comune di TORRILE** → **Responsabile di Servizio**, c/o Municipio, Strada I Maggio, 1- 43056 Torrile; Fax: 0521.813292
- ◆ **Comuni di SORBOLO E MEZZANI** → **Responsabile di Servizio**, c/o Municipio, P.za della Libertà, 1 43058 Sorbolo; Fax: 0521.669669
- ◆ **Comune di COLORNO** → **Responsabile di Servizio**, c/o Municipio, via Cavour, 9 54052 Colorno; Fax: 0521.313713

DISTRETTO FIDENZA

Comprende i Comuni di: Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Fidenza, Noceto, Polesine P.se, Roccabianca, Salsomaggiore T., Secondo, Sissa, Soragna, Trecasali, Zibello → **Responsabile del Servizio Sociale Famiglia ed Età Evolutiva**, v.le Berenini, 151 43036 Fidenza; Fax 0524.515510

DISTRETTO SUD EST

- ◆ **AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE** (Comprende i Comuni di: Collecchio, Sala Baganza, Traversetolo, Felino, Motechiarugolo). → **Responsabile del Servizio Sociale Famiglia ed Età Evolutiva**, via Aldo Moro, 13 43044 Collecchio; Fax 0521.307119
- ◆ **AZIENDA SOCIALE SUD EST** (Comprende i Comuni di Langhirano, Lesignano, Neviano, Calestano, Tizzano, Corniglio, Palanzano, Monchio) → **Responsabile del Servizio Sociale Famiglia ed Età Evolutiva**, via Don L. Orsi, 1 43013 Langhirano; Fax 0521.822518

DISTRETTO VALLI TARO E GENO

- ◆ **AZIENDA SOCIALE "CAV. ROSSI – SIDOLI"** (Comprende i Comuni di: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di taro, Compiano, Fornovo Tarò, Medesano, Pellegrino P.se, Solignano, Terenzo, Tornolo, Varano Melegari, Varsi) → **Responsabile del Servizio Sociale Famiglia ed Età Evolutiva**, Via Duca degli Abruzzi 27. 43053 – Compiano; Fax 0525.825374
- ◆ **COMUNE DI VALMOZZOLA** → **Responsabile del Servizio Sociale**, c/o Municipio di Valmozzola Mormorola - via Provinciale, 1 - 43050 Valmozzola; Fax. 052567001

QUANDO I MINORI COMMITTONO REATO: IL RUOLO DELLA SCUOLA

1. Chi sono i minori che commettono reato?

ANNO 2007

Provincia	Minori residenti	Minori denunciati	Denunciati su 1.000 minori residenti
Piacenza	39.421	112	2,8
PARMA	60.270	242	4,0
Reggio Emilia	83.021	245	3,0
Modena	106.601	382	3,6
Bologna	133.792	957	7,2
Ferrara	42.198	168	4,0
Ravenna	51.560	219	4,0
Forlì – Cesena	55.904	233	4,2
Rimini	46.392	264	5,6
Regione E – R	619.159	2.822	4,6

Fonte ISTAT

Provincia	Minori denunciati femmine	Minori denunciati maschi
Piacenza	20	50
PARMA	51 (21, 1% su totale denunce provincia)	88 (36, 4 % su totale denunce provincia)
Reggio Emilia	36	92
Modena	99	134
Bologna	177	505
Ferrara	35	72
Ravenna	55	85
Forlì – Cesena	47	90
Rimini	56	94
Regione E – R	576	1.210

Fonte ISTAT

Ingressi nell'Istituto penale per minori della Regione Emilia Romagna.

Anno	Italiani	Stranieri	Totale
2003	26 (16%)	137 (84,0%)	163
2004	21 (13,6%)	135 (87,7%)	156
2005	18 (12,4%)	127 (87,6%)	145
2006	29 (22,7%)	99 (77,3%)	128
2007	30 (25,2%)	89 (74,8%)	119

Fonte: Ministero della Giustizia, Dipartimento giustizia minorile, Servizio Statistico (www.giustizia.it)

*Osservatorio per l'Infanzia e l'Adolescenza - Crescere in Emilia Romagna;
Secondo rapporto sui servizi e sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza.
Regione Emilia Romagna. ANNO 2008*

Parlando di *devianza*, va chiarito che non esiste una definizione univoca del fenomeno che è strettamente legato al contesto socio – culturale di riferimento, ai valori ed alle regole considerate validi e fondanti dalla maggioranza della collettività.

Il disagio minorile si caratterizza per la sempre maggiore complessità delle sue manifestazioni e nelle forme più lievi, infatti, il comportamento antisociale appare molto diffuso tra i ragazzi che, occasionalmente infrangono la legge in alta percentuale, mentre i comportamenti più gravi, così come i reati ripetuti nel tempo, sono appannaggio di una minoranza di giovani. All'unico modello che vedeva la devianza appannaggio dei minori vissuti in istituti o comunità o nei quartieri degradati di periferia, con famiglie inadeguate e disgregate, si è andata sostituendo una pluralità di situazioni tra le quali rivestono un ruolo importante le forme di devianza legate al malessere del benessere: bullismo, vandalismo, ultras e naziskin, ecc. (F. Occhiogrosso, *Presidente Tribunale dei Minorenni di Bari*) Se la devianza tradizionale ha carattere sociopatico ed è caratterizzata, in genere, dalla provenienza sociale umile e marginale, dal tendere a realizzare un vantaggio economico diretto o indiretto e dall'influenza della famiglia o del quartiere, l'altro filone non ha motivazioni economiche e proviene da parte di ragazzi spesso con condotte precedenti irreprensibili o comunque incensurati e che non hanno fatto una scelta di vita deviante. Ed è in questa seconda area

che i minori che commettono reato appartengono, sempre più decisamente, a famiglie di ceto medio – alto che troppo spesso si schierano comunque e sempre a favore dei figli. Tutto ciò è accompagnato dal fatto che la più recente devianza è frequentemente supportata da una pseudocultura comune a molti giovani che rende l'episodio criminoso un *modus operandi* del gruppo. Nell'ambito del *malessere del benessere*, inoltre, è facile riscontrare come le condotte illecite siano caratterizzate dall'assenza di ogni coerenza logica tra causa ed evento, da una violenza efferata priva di motivazione, riconducibile al fatto che, come afferma Gustavo Pietro Polli Charmet, i nuovi adolescenti di fronte al fallimento della speranza reagiscono con una violenza fredda, priva d'inibizioni e rimorsi, concentrati esclusivamente su se stessi ed incapaci d'identificarsi con il dolore provocato, perché privi della capacità empatica d'immedesimarsi nell'altro.

FATTORI DI RISCHIO

Individuali

- ◆ **Scarse capacità cognitive** → svantaggio nelle interazioni sociali; minori capacità comunicative; maggiore stress; esposizione al fallimento scolastico e lavorativo. Secondo gli studi più recenti di neuroscienze, inoltre, il periodo dell'adolescenza coincide con una seconda fase dello sviluppo cognitivo che, proprio durante questa età, assume la configurazione praticamente definitiva sotto il profilo fisiologico.
- ◆ **Iperattività ed impulsività** → espone al rifiuto degli altri, al fallimento ed emarginazione scolastica
- ◆ **Disturbi psichici di personalità** → alcolismo e abuso di sostanze; commettono reati all'esordio di psicosi deliranti; commettono reati legati alla tipologia di malattia (disturbi borderline, antisociali e paranoidei)

Sociali

- ◆ **Famiglia** → acquisizione di modelli violenti ed aggressivi ed in occasione di separazioni conflittuali; precoce maternità delle ragazze ed assenza di rete familiare e sociale; messaggi educativi inadeguati, svalutanti o contemplativi.
- ◆ **Gruppo dei pari** → imitazione del gruppo; il mancato inserimento sociale espone al disadattamento ed alla devianza; l'aggressività individuale espone al rifiuto e quindi alla rabbia antisociale
- ◆ **Scuola** → senso di alienazione e frustrazione per gli studenti di grandi realtà; modelli culturali e situazioni differenti riunite nel gruppo classe; scarso coinvolgimento della famiglia nelle attività scolastiche
- ◆ **Ambiente sociale** → correlazione tra disagio sociale (povertà, disoccupazione, degrado ambientale, ecc...) e condotte devianti giovanili; correlazione tra tasso di disoccupazione e reati minorili gravi; correlazione tra atteggiamenti criminali e *capitale sociale* (qualità e quantità delle relazioni)

da "La delinquenza minorile" di Dr. Marco Cannavici

2. Quali sono i reati che i minori commettono a Scuola?

Il tema della devianza minorile riguarda, complessivamente, sia le condotte giuridicamente perseguibili sia quei comportamenti che, pur non integrando gli estremi di un atteggiamento giuridicamente rilevante, possono costituire indicatori di disagio.

Rispetto all'ambito scolastico, le situazioni illecite più frequenti possono essere ricondotte ad alcune fattispecie, quali: *bullismo (violenze private, estorsioni, ingiurie, diffamazione, atti persecutori e discriminatori a sfondo razziale, politico o sessuale) e, in generale, atteggiamenti vessatori nei confronti dei più deboli; violenza fisica e/o sessuale; realizzazione e diffusione di materiale pedopornografico; atti vandalici e di danneggiamento (compreso l'imbrattamento e il deturpamento di beni immobili o mobili con scritte e graffiti), detenzione a fine di spaccio e cessione a qualunque titolo di stupefacenti.*

Nell'ambito scolastico ci si può trovare di fronte a diversi comportamenti, tenuti dai minorenni, che possono integrare, di volta in volta, diverse fattispecie giuridiche, non immediatamente e semplicemente identificabili, fattispecie che talvolta possono coesistere.

Così, ad un primo livello, potremmo avere dei comportamenti irrispettosi o non conformi alle dinamiche relazionali interpersonali e con il personale scolastico, gestiti dalla scuola al proprio interno e secondo le proprie procedure, e che si possono concludere, se ne ricorrono i presupposti, con un'eventuale procedura disciplinare. Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti del mondo scolastico, secondo quanto previsto dagli specifici regolamenti d'istituti.

Tuttavia, e siamo ad un secondo livello, se da tali fatti commessi dai minorenni dovesse derivare, alla scuola o a terzi, un danno di natura patrimoniale, sorge un obbligo di risarcimento, di natura civilistica (quindi senza che vi sia l'obbligo di denuncia del fatto alle FF.OO.), obbligo in capo ai genitori, come espressamente stabilito dall'art. 2048 del codice civile.

Infine, ultimo livello, nei casi tassativamente previsti dalla legge penale quali reati, l'eventuale inflizione di una sanzione disciplinare non esonera dall'obbligo di informare l'Autorità Giudiziaria. A tal proposito è però importante distinguere tra:

- reati procedibili d'ufficio per i quali la denuncia è obbligatoria, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, violenza sessuale, realizzazione e diffusione di materiale pedopornografico, spaccio e/o cessione di sostanza stupefacente

– indipendentemente dal tipo e dalla quantità -, abuso dei mezzi di correzione e disciplina, lesioni personali - con prognosi superiore a gg. 20-, violenza privata, rapina, ecc.;

- reati procedibili a querela di parte, nei quali casi la denuncia è rimessa alla esplicita volontà della parte offesa (chi esercita la potestà per i minorenni, che va necessariamente informato dalla scuola), quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ingiuria, percosse, lesioni lievissime - con prognosi inferiore a gg. 20-, danneggiamento, furto, ecc.. Ferme restando le responsabilità penali dei pubblici ufficiali, che permangono in capo al singolo, può essere utile, nella prassi, ricercare un contatto con le FF.OO. per ottenere un preliminare chiarimento sul fatto concreto.”

IL “BULLISMO”

Il “bullismo” (traduzione letterale di bullying, termine inglese comunemente utilizzato nella letteratura internazionale per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra pari in un contesto di gruppo) è un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda non solo l’interazione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi.

In generale si può parlare di bullismo quando ci si trova di fronte ad una relazione di abuso caratterizzata dalla presenza di comportamenti prepotenti, ripetuti e continuati nel tempo, tra ragazzi non di pari forza, dove chi subisce non è in grado di difendersi da solo.

Come sottolinea Elena Bucoliero, il bullismo non è un comportamento, ma una relazione; non è neppure un exploit di violenza, bensì un susseguirsi di azioni di prevaricazione tra gli stessi soggetti. E perché si possa parlare di bullismo l’azione di prepotenza non può essere né episodica, né bidirezionale e non può consistere in un gioco. Nel bullismo, infatti, esiste uno squilibrio di forze tra il bullo e la vittima che rende impossibile un’inversione di ruoli.

Si può parlare di bullismo sia a livello verbale, che psicologico e fisico a seconda che i comportamenti siano prese in giro ripetute, minacce, offese, oppure esclusioni dal gruppo e maldicenze o, ancora, aggressioni, scherzi pesanti e poi furti grandi o piccoli, estorsioni, danneggiamenti degli oggetti personali o del materiale scolastico e via di seguito.

Spesso analizzato solo sotto il profilo psico/sociologico, non ha riferimenti normativi specifici nel nostro ordinamento, ove viene scomposto e perseguito in relazione alle singole fattispecie delittuose (es. percosse, lesioni personali, violenza privata, minaccia, etc.) che lo caratterizzano nel caso concreto.

La problematica in esame, frequentemente ripresa dagli organi di informazione, rivela invece caratteri di indubbia attualità anche in ragione della sua consistenza sotto il profilo statistico (una rilevazione ONU segnala che tra il 20 ed il 65% dei bambini in età scolare ha dichiarato di essere stato vittima di atti fisici o verbali di bullismo nei 30 giorni precedenti l’intervista. In Italia, dove non è stata ancora condotta un’indagine a tappeto, metodologicamente omogenea, sul fenomeno, un campionamento effettuato nelle scuole medie superiori di sei province italiane ha rivelato che il 24% degli intervistati subisce prevaricazioni di qualche genere).

Sotto il profilo dell’iniziativa legislativa italiana, l’iniziativa di contrasto di maggior rilievo risulta essere la **direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione (n. 16 del 05.02.2007) avente per oggetto “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”** che, dopo aver illustrato le finalità educative del sistema sanzionatorio disciplinare della scuola (D.P.R. 249/98) in relazione ai provvedimenti da irrogare nei casi di episodi di sopraffazione o di violenza tipici del fenomeno in esame:

- ◆ affida la responsabilità ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA (ausiliario tecnico amministrativo) ed ai genitori, di trovare spazi di approfondimento della tematica ed iniziative scolastiche più funzionali al conseguimento di obiettivi coerenti con la promozione di valori positivi come la solidarietà, la cooperazione, il rispetto e l’aiuto reciproco;
- ◆ sottolinea l’importanza della collaborazione tra il proprio Ministero e quello dell’Interno per affrontare il fenomeno dal punto di vista investigativo e preventivo e con il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni per gli aspetti legati al monitoraggio della rete internet;
- ◆ promuove una campagna di comunicazione diversificata, di cui il portale internet www.smontailbullo.it costituisce il luogo di raccordo di tutti i soggetti coinvolti;
- ◆ istituisce osservatori regionali permanenti sul bullismo con fondi specificamente assegnati ed un numero verde nazionale (800.66.96.96 - 4.437 telefonate giunte dal 5 febbraio al 27 marzo 2007) per la segnalazione di denunce, anche anonime, ed il sostegno informativo.

Da Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri SM - Ufficio Legislazione - www.carabinieri.it

Una delle azioni più efficaci che gli adulti possono svolgere all’interno di un gruppo dove c’è bullismo, tuttavia, è proprio quella di aumentare la consapevolezza degli spettatori che molto spesso non capiscono bene la portata di quello che sta accadendo.

Prevenire e contrastare il bullismo, in definitiva, vuol dire proteggere il diritto alle differenze, rendere ad ogni allievo la possibilità di crescere ed imparare in un ambiente sereno, confortevole, in cui poter esprimere la propria personalità alla pari con i compagni.

Un compito che la scuola si riconosce da sempre e che più che mai è chiamata ad assolvere mentre la diversità diventa un confronto costante, al di là delle etichette, e il desiderio di essere riconosciuto in un rapporto autentico è sentito da tutti i ragazzi in crescita.

da “ Bullismo: differenze, indifferenze, intercultura” di Elena Bucoliero

VIOLENZA FISICA E/O SESSUALE

La violenza fisica si differenzia dal concetto di bullismo che, in ambito sociologico configura una condotta di tipo persecutorio, in quanto essa si concretizza in una fattispecie chiaramente individuata dal codice penale e può avere carattere di episodicità.

Quasi ogni giorno, a scuola o contesti a essa collegati, si registrano episodi di violenza e di aggressività tra i preadolescenti o gli adolescenti. In alcuni casi si fa riferimento a situazioni di derisione e insulto, in altri a forme di minaccia ed estorsione, in altri ancora a vere e proprie forme di aggressione o di persecuzione fisica. A seconda del target e delle caratteristiche degli attori, si può parlare di bullismo, di violenza individuale o di violenza di gruppo, come nel caso delle *baby-gang*. Ciò che accomuna questi diversi comportamenti violenti è il carattere gratuito, l'assenza di attacchi precedenti che ne giustifichino la presenza. La natura di queste azioni è ostile, non reattiva, diretta verso vittime indifese e più deboli degli aggressori.

La letteratura più recente ha approfondito la relazione che esiste tra atti aggressivi e comportamenti antisociali, quali uso di droghe, vandalismo, furti. Esistono però tra queste condizioni anche alcune differenze significative. Per aggressività alcuni autori intendono «un comportamento che ha lo scopo di far male o nuocere a una o più persone». La definizione che Loeber dà al comportamento antisociale è: «Comportamento che infligge dolore fisico o mentale o che danneggia le proprietà altrui e che può costituire o meno un'infrazione alla legge». La definizione di comportamento antisociale è dunque più ampia, include l'aggressività, ma non è ristretta a essa. Una distinzione rilevante è il riferimento, nella prima, all'intenzionalità dell'azione, mentre nella seconda l'enfasi viene posta più sulle conseguenze. Nell'analisi dei diversi tipi di comportamento aggressivo e antisociale si rintracciano le principali tipologie: aggressività; comportamenti di opposizione; violazioni dello *status* personale (uso di droghe, marinare la scuola, bestemmiare); violazione della proprietà altrui (furti e vandalismo).

Alcune ricerche evidenziano come certe forme più lievi di condotta trasgressiva interessino, a livello episodico, la quasi totalità dei ragazzi della scuola media e dei primi anni delle superiori. In particolare, l'adolescenza è l'età in cui le azioni violente aumentano. In alcune culture il comportamento aggressivo diventa, in questa fase dello sviluppo, accettabile.

Gli studiosi americani Loeber e Hay (1997) hanno condotto una ricerca sulla violenza tra i giovani di Pittsburgh cercando di rintracciare l'età di insorgenza dei diversi comportamenti violenti e antisociali a partire dalla valutazione dei genitori e dividendo il comportamento in tre grandi classi: il bullismo e i comportamenti di disturbo, definiti *aggressività lieve*; l'attacco fisico e le violenze di gruppo, definiti *aggressione fisica*; e i comportamenti di attacco personale e di violenza sessuale, definiti *violenza*. Dalla curva evolutiva dei tre tipi di comportamento emerge che c'è un ordine progressivo di insorgenza dei fenomeni in relazione alla gravità: le forme di aggressività minore presentano un aumento lineare da 3 a 14 anni, mentre l'aggressione fisica aumenta dai 10 anni in avanti, seguita dalla violenza che ha un incremento significativo da 11-12 anni in poi. Questo dato spiegherebbe perché certi fenomeni più gravi di tipo aggressivo e antisociale siano significativamente più frequenti nell'età adolescenziale rispetto alle altre fasi dello sviluppo.

È interessante confrontare i dati psicologici, ottenuti dalle dichiarazioni dei ragazzi, e dati basati sugli archivi di polizia e dei tribunali. Dal confronto emerge la discrepanza nell'età in cui certi fenomeni risultano più elevati. I dati basati sui registri degli arresti per violazione delle norme riportano una curva molto spostata in avanti (18-20 anni), rispetto ai dati di indagini psicologiche che presentano il picco dai 12 anni in poi. Ciò sembra indicare che per coloro che subiscono condanne penali, tale evento avviene dopo diversi anni di gravi comportamenti di questo tipo. Le differenze tra maschi e femmine nella condotta aggressiva e antisociale sono molto marcate: rispetto alle citazioni in giudizio per reati è di 4 a 1. Nonostante questi dati epidemiologici, si evidenziano cambiamenti di tendenza secondo cui anche le ragazze partecipano a episodi di violenza e prevaricazione: in alcune *baby-gang* ci sono ragazze, in certi casi si sono registrati episodi di violenza perpetrata dalle ragazze a carico di altre ragazze.

da "I comportamenti antisociali" di Ersilia Menesini

REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO

La RETE Internet è un fenomeno recente, soprattutto in Italia, dove l'uso delle tecnologie di comunicazione virtuale ha preso piede piuttosto lentamente rispetto ad altri Paesi. La rete, oltre ad offrire potenzialità straordinarie, però, ha immediatamente aperto la via a nuove forme di reato che vanno dalla pirateria, alle truffe, al plagio, ecc.

Nel contesto dell'uso di internet si pongono anche le connessioni dirette alla ricerca di contenuti pornografici e, fra esse, quelle rivolte scaricare materiale riguardante minori.

A tal proposito va ricordato che chi si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto dei minori degli anni diciotto, commette un reato, anche se si tratta di immagini costruite di bambini in realtà inesistenti.

Non deve quindi stupire che lo strumento informatico, ma anche cellulari e videofonini, diventino occasione di espressione trasgressiva per una fascia di minori che cercano una soddisfazione mediata di desideri non altrimenti realizzabili. Da parte di essi è frequente l'uso "sessuale" della rete per scaricare immagini e filmati. Allorché il materiale pornografico riguardante minori è scaricato da un soggetto che si qualifica altresì come minorenni, emergono una serie di problematiche nuove e complesse, riguardanti l'autore di reato, la sua costellazione familiare ed educativa, la valutazione del suo comportamento sul piano psicologico e sociale, il trattamento e la sanzione.

L'osservazione di questa casistica sembra indicare come orientamento educativo ottimale in adolescenza l'equilibrio tra esigenze "regressive" di controllo del comportamento e istanze finalizzate all'individuazione dell'adolescente come soggetto adulto sessuato e indipendente.

Per tale ragione un occhio di riguardo sarà per quegli adolescenti poco socializzati, con scarsi contatti amicali e apparentemente nessun interessamento affettivo o sessuale verso coetanei, con un tendenza espulsiva e svalorizzante verso le aggregazioni sociali e interessi esclusivamente focalizzati sull'utilizzo di risorse tecnologiche (playstation, computer, videofonini, ecc...)

da "Problemi di valutazione e trattamento di minori in possesso di materiale pedopornografico scaricato da Internet" di Mauro Grimoldi e Lucrezia Nirchio in *Minori e Giustizia* n. 4/2008

ATTI VANDALICI E DANNEGGIAMENTO

Il vandalismo ed il furto – negli atti di vandalismo e nel furto l'adolescente esprime alcune delle motivazioni patologiche già osservate nell'aggressività e nella violenza, in questo caso non dirette verso una persona od un coetaneo, ma verso un oggetto da lui posseduto oppure verso un oggetto pubblico, la cui valenza sociale esprime e raccoglie tutta la rabbia dell'adolescente verso la società. Nel vandalismo prevalgono altre valenze psicologiche, come ad esempio il marcato rifiuto del mondo adulto, compreso il mondo scolastico, e di tutto quello che in qualche modo rappresenta un pubblico valore sociale condiviso. Sono presenti in queste condotte anche bisogni di espressione di forti emozioni, di liberazione di insopportabili frustrazioni o di stati d'animo intollerabili.

È infatti la richiesta di sperimentare delle forti emozioni che spinge l'adolescente a guidare in modo spericolato, a rischiare banalmente la propria vita in stupide dimostrazioni di coraggio (vedi finestra sui "giochi pericolosi") oppure nel fumare spinelli o bere cocktail di psicofarmaci ed alcol. Il picco delle condotte antisociali, ribelli e pericolose in tutto il mondo si colloca tra i 16 ed i 17 anni, quindi sono implicati non solo fattori sociali, ma anche tipici ed universali fattori psicologici evolutivi.

Attraverso le condotte rischiose ed antisociali il giovane sperimenta una propria forma di identità, sente per la prima volta di essere qualcuno e qualcosa, non solo per la "visibilità" pubblica dei suoi atti, ma anche per l'essere diventato comunque un "eroe", anche se spesso purtroppo un "eroe negativo". In alcune società tribali questo bisogno adolescenziale viene in qualche modo "istituzionalizzato" con delle prove di coraggio che rappresentano degli obbligati riti di passaggio dal mondo bambino al mondo adulto.

In una società in cui è fondamentale apparire per sentirsi vivo, per essere, ecco che assume importanza anche il "segno" lasciato sul muro, sulle vetrine, sui mezzi pubblici, sui monumenti e sulle statue, sulle macchine. Tutti segnali di sé non altrimenti esprimibili con il linguaggio, poiché questo comporta un ascolto da parte di adulti, che spesso sono assenti, od un confronto con altre idee ed opinioni a cui non sono abituati. Inoltre assume importanza anche il possesso di un oggetto, come il telefonino, il motorino, un capo di vestiario, un "feticcio" in grado di riprodurre il simbolo di uno status, di una certa identità sociale e di una facile riconoscibilità tra coetanei. Nell'adolescente è massimo il bisogno di differenziarsi dagli adulti ed al contempo di integrarsi nel gruppo dei pari, di uniformarsi completamente alle scelte del gruppo di appartenenza. Se l'integrazione e l'omologazione non riesce, per motivi economici o sociali, ecco che si producono frustrazioni, marcate emozioni negative che richiedono sfoghi distruttivi vandalici oppure il bisogno del furto, per appropriarsi comunque di oggetti di cui si ha un estremo ed incontrollabile bisogno.

Nessuna di queste azioni viene accompagnata dalla riflessione o dalla consapevolezza degli effetti che possono essere prodotti nell'altro o dalle future conseguenze giudiziarie: si agisce senza pensare, senza riflettere, dietro la fortissima spinta del comportamento emotivo e compulsivo.

Adolescenti non in grado di prevedere dunque le conseguenze dei propri atti o non in grado di capire gli effetti emotivi e psicologici delle proprie gesta sulle altre persone.

Questa incapacità non è una caratteristica tipica dell'età in quanto potenzialmente sono in grado di effettuare entrambe le riflessioni.

Il pensiero ipotetico e deduttivo compare intorno alla pubertà e si afferma proprio nell'adolescenza quando il ragazzo inizia a rimuginare sempre più sugli altri, sul suo futuro, sugli studi, sul lavoro, sulla vita che vorrà realizzare. In realtà esprimono una marcata carenza educativa, che non ha permesso loro la maturazione della consapevolezza degli effetti delle proprie azioni sugli altri e sul futuro.

da "I comportamenti antisociali e devianti" di Marco Cannavici - Psichiatra Criminologo

SPACCIO E CESSIONE DI SOSTANZE

Molte delle trasgressioni commesse da minorenni in Italia hanno a che fare con il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

La diffusione del consumo di sostanze stupefacenti nella popolazione giovanile è un fenomeno complesso, profondamente radicato nella cultura affettiva adolescenziale, non solo nelle sue frange marginali: ciò nonostante continua a rappresentare un'importante via d'accesso alla devianza minorile. I motivi soggettivi più spesso che spingono gli adolescenti a fare uso di sostanze e a spacciare sono:

1. il bisogno di appartenenza, la difficoltà cioè a differenziarsi dal gruppo degli amici e dalle sue modalità di divertirsi e trascorrere il tempo libero; si tratta di gruppi scarsamente differenziati e differenzianti, in cui i ruoli dei singoli sono intercambiabili, le relazioni interpersonali per lo più superficiali, in cui spesso mancano compiti ed obiettivi comuni: il legame di gruppo è rappresentato dall'appartenenza, dalla condivisione di uno stesso tempo in uno spazio piuttosto che da valori o interessi comuni, dall'usare uno stesso linguaggio, vestirsi allo stesso modo; in questo ambito il consumo di droghe leggere assume valenze simbiotizzanti ed antidepressive, placando le angosce di separazione dei singoli.
2. il tentativo di far fronte a difficoltà d'ordine emotivo, spesso di carattere depressivo la ricerca di piacere si riferisce alla cosiddetta "cultura dello sballo", all'utilizzo cioè di sostanze stupefacenti in situazioni di divertimento, allo scopo di eccitarsi e di "star bene", le sostanze utilizzate in questi casi sono soprattutto le droghe da discoteca che annullano la stanchezza e la noia.
3. l'espressione della creatività è un altro motivo con cui gli adolescenti giustificano l'uso di sostanze infine, un'ulteriore motivazione riguarda l'aggressività, soprattutto i conflitti in famiglia con i genitori, nei confronti dei quali l'utilizzo di droghe conserva un significato trasgressivo, volto ad allarmare, a generare angoscia e a dirottare su di sé l'attenzione. Le motivazioni variano con l'età e il sesso e rimandano ad aspetti specifici delle fasi di costruzione dell'identità in adolescenza.

Fra i preadolescenti prevale spesso il timore nei confronti della droga, vissuta come una minaccia. Fra i ragazzi più grandi, invece, il consumo di sostanze stupefacenti è rappresentato soprattutto come esperienza di gruppo, rito puberale indotto dal desiderio trasgressivo e contro dipendente di una ritualità celebrata contro gli adulti. Il piccolo spaccio è spesso inteso dagli adolescenti una modalità di condivisione tra amici: chi ha più iniziativa si procura la sostanza e in tal modo acquisisce leadership nel gruppo. Il più delle volte i ragazzi non si rendono pienamente conto dell'illegalità del proprio comportamento, che in questa fase rappresenta per loro soprattutto un'occasione per mostrarsi intraprendenti agli occhi degli amici; si tratta di una competenza che riguarda il piacere e il coraggio di rischiare. L'acquisto occasionale di sostanze da dividere con gli amici diventa un metodo "per far soldi" guadagnando qualcosa o quantomeno per ottenere il "fumo" per sé senza doverlo pagare.

Il rischio di conseguenze nocive è maggiore per quei ragazzi che vedono nell'alcol e nelle droghe una possibilità di sfuggire ai problemi o per diminuire le tensioni. Tale stress può essere causato da problemi di varia natura come, ad esempio, bassa autostima, fallimenti scolastici, conflitti con i genitori, sentimenti di alienazione sociale. In generale, durante l'adolescenza, lo sviluppo di abilità cognitive e sociali e l'inizio di nuove relazioni con adulti e coetanei sono degli importanti compiti evolutivi; se non si riesce ad adempiere a questi impegni, si può tentare di sfuggirli attraverso l'uso di alcol e droghe, e questo crea una situazione molto pericolosa. Sul consumo di droghe o alcol negli adolescenti è bene distinguerne due diverse forme: per molti giovani il loro uso occupa solo una posizione subordinata della loro vita e serve solo a fare esperienze piacevoli e stimolanti; solo una piccola minoranza invece vi ricorre molto spesso, e per loro hanno assunto una posizione centrale nella vita quotidiana. Il consumo sperimentale (bisogno di fare una nuova esperienza) ed il consumo sociale (la sostanza viene assunta nel quadro di attività sociali, quali festicciole) non comportano complicazioni nell'ambito psichico e sociale.

Nel consumo finalizzato all'effetto personale, la sostanza ha la funzione di risolvere tensioni psichiche o serve a riempire un vuoto. Il suo consumo diventa un momento centrale nella vita del consumatore e può

portare all'enslavement. Inoltre può comportare l'ingresso in una subcultura di consumatori e a cambiamenti del sistema di valori. È importante fare una distinzione tra uso (consumo occasionale) ed abuso (consumo eccessivo) di queste sostanze.

Per quanto riguarda il consumo occasionale, il consumo di droghe può essere visto o come un comportamento sperimentale, ossia come la possibilità per sperimentare comportamenti prima sconosciuti, o come comportamento ribelle e di opposizione, ossia come sistema che i giovani usano per schierarsi contro i genitori. Il consumo occasionale è solitamente un'attività sociale, che avviene all'interno di un gruppo di coetanei.

È interessante sottolineare che per la maggior parte degli adolescenti il consumo di alcol è soprattutto un'attività sociale. I fattori che influenzano il consumo eccessivo possono essere:

- ◆ personali → il soggetto è aperto a nuove esperienze e mostra scarsa esigenza di comportarsi in maniera socialmente conformista ed è poco sensibile al controllo sociale; inoltre vede nel consumo di quella data sostanza una sorta di via di fuga da tutti i suoi problemi.
- ◆ sociali → nell'ambito sociale sono importanti il tipo di contatti che l'adolescente stabilisce con i coetanei e con le subculture giovanili devianti.
- ◆ Familiari → gli adolescenti che consumano droghe in modo loro poca attenzione positiva, oppure li lasciano troppo liberi. L'atmosfera in casa è sentita come negativa.

Gli adolescenti sono un gruppo a rischio per il consumo di droghe ed alcol. La prevenzione dovrà orientarsi sullo sviluppo di attività che pongano i giovani nella condizione di conoscere i rischi per tempo: è consigliabile un'informazione concreta e comprensibile, piuttosto che un approccio moralistico. In questo campo bisogna inoltre intervenire per diminuire le situazioni ad alto rischio (adolescenti con particolari situazioni familiari, con problemi scolastici). L'assistenza va impostata in base ai fattori che hanno determinato l'impiego di droghe; per esempio, se l'assunzione ha la funzione di diminuire lo stress e la tensione, bisogna intervenire riducendo le tensioni e sviluppando le capacità dell'adolescente di tenere testa alle situazioni difficili.

*da "Lo spaccio, l'uso di alcool e di sostanze da parte degli adolescenti secondo l'ottica criminologica"
di Emanuela Cimmino (criminologa ed educatrice)*

4.3 Quale è il ruolo della Scuola?

"Il Dirigente scolastico, ricevuta notizia dal personale coinvolto nell'evento, è obbligato a denunciare, senza ritardo, alle FF.OO. ovvero all'Autorità Giudiziaria i reati procedibili d'ufficio commessi dagli studenti, verificatisi o rilevati all'interno dell'istituto, o comunque di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio ruolo. La denuncia va altresì effettuata anche per i minori di anni 14 poiché non compete alla scuola la valutazione sulla imputabilità o meno del minore, valutazione che è rimessa esclusivamente all'Autorità Giudiziaria.

Va ricordato che oltre al compito educativo, l'insegnante ha funzioni complementari (connesse all'insegnamento) e funzioni strumentali (rivolte a rendere possibile l'insegnamento) e proprio tra queste ultime rientra il dovere di sorveglianza o vigilanza che prevede obblighi che non si spingono, però, a coprire tutte le conseguenze dell'attività del minore. Pertanto dalla legge deriva un preciso dovere giuridico positivo per gli insegnanti che si sostanzia nell'impedire con la loro vigilanza che i minori e gli incapaci compiano atti dannosi per terzi.

Affinché si configuri una chiara ed inequivocabile responsabilità penale per fatti compiuti da un minorente sottoposto alla vigilanza e cura di un docente (o del personale a questi equiparato) è necessario che la condotta del docente integri gli estremi della negligenza o dell'imprudenza nell'esercizio della propria attività di istruzione e custodia.”;

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche hanno principalmente il compito di soprintendere e regolare il funzionamento della scuola e la loro responsabilità civile in tale veste, può insorgere in relazione a inadeguata organizzazione del servizio (omissione di modalità di servizio atte a prevenire eventi dannosi; mancata emissione di provvedimenti atti a ripristinare la completezza della vigilanza; provvedimenti inadeguati o sottodimensionati rispetto al fatto compiuto).

Il compito di sorveglianza viene espressamente previsto e disciplinato, infine anche per i collaboratori scolastici ai quali si estendono gli stessi criteri previsti per gli insegnanti.

Al di là dell'obbligo di denuncia, è sempre opportuno segnalare alla Procura della Repubblica per i minorenni le sanzioni disciplinari, plurime o di maggiore gravità, irrogate ai minori per comportamenti irregolari, anche non penalmente rilevanti, tenuti in ambito scolastico, al fine di dar modo al P.M.M. di promuovere, laddove ritenuto opportuno o necessario, azione ex art. 25 R.D.L. n. 1404/1934 per l'adozione di interventi educativi idonei anche in ambito extrafamiliare.

Alla luce delle riflessioni avanzate in questi anni, sia sullo scenario nazionale, che in quello regionale, e che vedono particolarmente sensibile il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, va ribadita la necessità di un approccio complementare ed equilibrato tra il doveroso intervento penale e la prospettiva educativa dalla quale tale azione non può prescindere.

Questo binomio, già presente seppure con limiti legati alla ristrettezza dei tempi ed alla reale efficacia degli strumenti individuati, nella legge minorile del 1989, sottolinea infatti la necessità di affiancare ed integrare il processo penale, e l'azione repressiva in genere, con misure educative non legate esclusivamente al piano razionale, poco avvincente per un adolescente, bensì strutturate in modo tale da risultare effettivamente convincenti per i giovani in quanto capaci di offrire a questi ultimi un'opportunità di crescita e cambiamento soprattutto sul piano emotivo e relazionale.

Non va dimenticato, pertanto che, in tale prospettiva anche l'Istituzione scolastica può rivestire un ruolo decisivo nel presentare, trasmettere ed attualizzare i contenuti normativi e costituzionali al fine di accompagnare e promuovere la partecipazione dei ragazzi nella conoscenza ed inserimento consapevole all'interno della propria comunità.

4.5 Come e quando fare la denuncia ?

La denuncia può essere fatta in **forma scritta** con indicazione chiara del denunciante e sottoscrizione dello stesso e la trasmissione urgente a mezzo fax alla Procura presso il Tribunale per i minorenni deve essere seguita da inoltro o deposito diretto dell'originale.

La denuncia può essere fatta anche in **forma orale**, presso uffici della polizia di stato o dei carabinieri che provveranno direttamente alla verbalizzazione e all'inoltro all'autorità giudiziaria competente.

Nella denuncia devono **essere presenti tutti i dati acquisiti e disponibili** (identità delle persone coinvolte, modalità di acquisizione della notizia di reato) con indicazione di persone a conoscenza dei fatti o testimoni degli stessi; si ricorda che **in caso di dubbio** il fatto va comunque segnalato nei suoi aspetti essenziali.

Una volta fatta la denuncia, è opportuno **informare**, preferibilmente previo accordo con il Servizio Sociale, i **solli genitori del minore vittima del presunto reato** esercenti la potestà, che non siano indicati come direttamente o indirettamente (omessa vigilanza) responsabili dei fatti.

Ai Servizi Sociali, invece, devono essere direttamente comunicate solo le notizie che non abbiano rilievo penale o che comunque necessitino di un intervento urgente di protezione ex art. 403 c.p. (minori materialmente o moralmente abbandonati, vittime di violenze fisiche evidenti da parte di genitori o parenti conviventi, affidati a persone incapaci di provvedere alla loro educazione o che vivono in contesti abitativi igienicamente degradati e insalubri).

Infine, va sottolineato che, anche in questo caso, la denuncia va fatta senza ritardo in **rapporto alla gravità dei fatti (tenuto conto soprattutto dell'esposizione a rischio del minore vittima del reato) e comunque entro le 24 – 48 ore anche a mezzo fax**, senza voler prescindere dalla necessaria ed obbligatoria segnalazione di tali situazioni all'Autorità competente.

REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO

Art. 570 codice penale. Violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
- 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Art. 571 codice penale. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Art. 572 codice penale. Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Art. 582 codice penale. Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa (1).

(1) Articolo così modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma è stato successivamente così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 591 codice penale. Abbandono di persone minori o incapaci

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Art. 600 codice penale. Riduzione in schiavitù

Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 600 ter codice penale. Produzione e diffusione di materiale pornografico

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.

Art. 600 ter codice penale. Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni.

Art. 600 octies codice penale. Impiego di minori nell'accattonaggio³

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»

La prima fattispecie riguarda la condotta di chi si avvale per mendicare di persona minore degli anni quattordici o comunque non imputabile e prescinde dalla natura del rapporto che intercorre tra l'autore del reato e il soggetto avviato all'accattonaggio.

Diversamente, l'altra fattispecie, configura, in termini di agevolazione dolosa, una ipotesi di reato proprio del soggetto alla cui autorità, custodia o vigilanza il minore o l'incapace sia sottoposto e che permette che questi ultimi praticino l'accattonaggio ovvero che altri si avvalgano degli stessi per mendicare.

Art. 601 codice penale. Tratta e commercio di schiavi

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni.

Art. 602 codice penale. Alienazione e acquisto di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella condizione predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Art. 609 codice penale. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 609 bis codice penale. Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Articolo aggiunto dell'art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 609 ter codice penale. Circostanze aggravanti

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. *Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 15 febbraio 1996, n. 66.*

Art. 609 quater codice penale. Atti sessuali con minorenni

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. *Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 15 febbraio 1996, n. 66.*

Art. 609 quinquies codice penale. Corruzione di minorenni

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 609 sexies codice penale. Ignoranza dell'età della persona

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

³ Delitto inserito dalla recente legge sulla sicurezza del . 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 609-septies codice penale. Querela di parte

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.

Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 609 octies codice penale. Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 609 nonies codice penale. Pene accessorie ed altri effetti penali

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:

- 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 609-decies codice penale. Comunicazione al tribunale per i minorenni

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza effettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 331 codice procedura penale. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Art. 615 ter codice penale. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente s'introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d'investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni e dei programmi in esso contenuti;

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici d'interesse militare o relativi all'interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 624 codice penale. Furto

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro (1) [625, 626, 649].

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [8123, 814 c.c.; 3802e, 3, 3812g, 3, 4 c.p.p.; 1148 c. nav.].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7) e 625 (2).

Art. 625 codice penale. Circostanze aggravanti

La pena per il fatto previsto dall'art. 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da Euro 103,00 a 1032,00: 1) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 2) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso; 3) se il fatto è commesso con destrezza; 4) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; 5) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi, ove si somministrano cibi o bevande; 6) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; 7) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Se concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni.

Art. 628 codice penale. Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni: 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis.

Art. 629 codice penale. Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente .

Art. 635 codice penale. Danneggiamento.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

- 1) con violenza alla persona o con minaccia;
- 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti previsti dagli articoli **330**, **331** e **333**;
- 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625;
- 4) sopra opere destinate all'irrigazione;
- 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

Art. 73 Testo unico n. 309/1990. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

- a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
- b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.

Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. (...)Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa

sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 73 Testo unico n. 309/1990. Aggravanti specifiche

Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;
 - b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 112 del codice penale;
 - c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;
 - e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;
 - f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;
 - g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
- (...)

Art. 2048 codice civile. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Allegato 2 – Mancati adempimenti dell'obbligo scolastico

Mancati adempimenti rispetto all'obbligo scolastico sono: non iscrizione, non frequenza, scarsa frequenza tale da configurare rischi per il regolare sviluppo psico – affettivo del minore.

Per quanto riguarda la **mancata iscrizione** il decreto del Ministero dell'Istruzione N. 489 del 13/12/2001 stabilisce che entro il mese di dicembre il Comune predisponga gli elenchi dei minori che sono soggetti all'obbligo scolastico l'anno successivo, curando la trasmissione degli elenchi degli obbligati, distinti per bacino di utenza, alle scuole.

Immediatamente al termine delle iscrizioni le istituzioni scolastiche, dopo aver effettuato i controlli incrociati nel caso di scuole che operino sul medesimo territorio ed accertamenti sul reale domicilio delle famiglie, comunicheranno Comunicagli EE.LL. eventuali iscrizioni non effettuate.

Gli EE.LL. provvederanno ad effettuare i controlli ed eventualmente provvederanno ad ammonire i genitori, invitandoli ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora sussistano impedimenti all'iscrizione derivanti da problemi socio – educativi, la famiglia sarà invitata a prendere contatti con i Servizi Sociali o, se ciò risulta impossibile, verrà segnalata per iscritto dalla Scuola al Servizio Sociale.

Rispetto alla **mancata frequenza** il Dirigente scolastico effettuerà gli opportuni controlli per capire se si siano verificate variazioni nelle condizioni familiari – abitative rispetto al momento dell'iscrizione.

Nel caso in cui il Dirigente riesca a contattare la famiglia, solleciterà i genitori ad inviare il bambino a scuola. In caso contrario, qualora non sussistano validi motivi per la mancata frequenza, il dirigente scolastico informerà il Servizio sociale competente.

Se, nonostante i tentativi congiunti della Scuola e del Servizio Sociale, la famiglia continuerà a non adempiere al proprio dovere, il dirigente scolastico invierà la segnalazione sia alla Procura presso il Tribunale dei minori che alla Procura presso il Tribunale ordinario.

Infine, è doveroso ricordare come la **scarsa e irregolare frequenza**, qualora non sussistano motivi di salute o particolari motivi famigliari di cui comunque la scuola deve essere informata, possa costituire motivo di pregiudizio al pieno sviluppo della personalità del bambino.

Il dirigente scolastico valuterà con i docenti i motivi di scarsa frequenza e contatterà le famiglie per sollecitarle a mandare con regolarità i propri figli a scuola.

Qualora la frequenza irregolare continui a manifestarsi senza motivi plausibili, il dirigente scolastico segnalerà la situazione al Servizio Sociale con il quale valuterà l'opportunità d'informare la Procura presso il Tribunale per i Minorenni

Si sottolinea che, la mancata iscrizione, la mancata frequenza e la scarsa ed irregolare frequenza (qualora quest'ultima comporti l'inosservanza dell'obbligo d'istruzione) sono reati procedibili d'ufficio disciplinati dall'art. 731 codice penale. Pertanto, vige a carico del personale scolastico l'obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario o alle Forze di Polizia, la cui violazione è sanzionata dagli artt. 361 e 362 codice penale.

Allegato 3 – Bibliografia di riferimento

Rispetto al tema degli indicatori specifici e aspecifici di abuso e maltrattamento (v. pag. 4) si consiglia:

- ◆ *“Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia” di Caffo, Camerini e Florit, edizione McGraw – Hill*
- ◆ *“Abusi sui minori: manuale investigativo” di Marco Strano, edizione Nuovo studio Tecna*
- ◆ *“Linee guida per la prevenzione e cura di violenze e abuso sui minori” Regione Lazio*

Rispetto al tema dei fattori di rischio e protettivi (v. pag. 4) si consiglia:

- ◆ *“Linee guida in tema di abuso sui minori”, S.I.N.P.I.A*

Rispetto al tema dell'ascolto dei minori in ambito scolastico, si consiglia:

- ◆ *“Per una teoria dell'ascolto dell'abuso”, Claudio Foti, Centro Studi Hansel e Gretel*
- ◆ *“Disagio e maltrattamento” a cura di Claudio Foti e Claudio Bosetto, Centro Studi Hansel e Gretel*
- ◆ *“Relazione educativa e sofferenza minorile. L'intelligenza emotiva e la prevenzione del disagio e del maltrattamento”, Claudio Foti, Centro Studi Hansel e Gretel*